

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4046

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(D'ALEMA)

dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(BERSANI)

e dal Ministro dell'ambiente

(RONCHI)

(V. Stampato Camera n. 5975)

approvato dalla Camera dei deputati il 25 maggio 1999

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 26 maggio 1999*

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presen-
tazione del modello unico di dichiarazione ambientale**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1999, N. 119

All'articolo 1:

al comma 2, il capoverso 2-bis è sostituito dal seguente:

«2-bis. Qualora si renda necessario apportare, nell'anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale adottato ai sensi del comma 1, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi, il termine di presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del predetto decreto».

Decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare, per l'anno 1999, il termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale, tenuto conto che il relativo decreto di approvazione è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* soltanto qualche giorno prima della scadenza del predetto termine;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70, per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 marzo 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del 14 aprile 1999, per la dichiarazione da presentare con riferimento all'anno 1998 è prorogato al 30 giugno 1999.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Proroga del termine di presentazione del modello unico
di dichiarazione ambientale**

Articolo 1.

1. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. All'articolo 6 della legge 25 gennaio 1994, n. 70, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Qualora si renda necessario apportare modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione adottato ai sensi del comma 1 ed il relativo provvedimento sia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* l'anno successivo a quello di riferimento, il termine di presentazione del modello è fissato in giorni novanta a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*».

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 aprile 1999.

SCÀLFARO

D'ALEMA - BERSANI - RONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: DILIBERTO

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

2. *Identico:*

«2-bis. Qualora si renda necessario apportare, **nell'anno successivo a quello di riferimento**, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale adottato ai sensi del comma 1, **le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1° marzo; in tale ipotesi**, il termine di presentazione del modello è fissato in **centoventi** giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del **predetto decreto**».

Articolo 2.

1. *Identico.*

